

Il Volontariato, le Organizzazioni di Volontariato e le Reti Associative nel Codice del Terzo Settore



Milano 03.10. 2018

a cura di Roberto Museo

Direttore Associazione Nazionale Centri Servizio Volontariato
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

QUADRO DI SINTESI NORMATIVA

TITOLO	CAPO	DESCRIZIONE	ARTICOLI	
III		Del Volontariato e dell'attività di volontariato		
			17	
			18	
			19	
IV		Del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore		
			54	Trasmigrazione dei registri esistenti
V		Di particolari categorie di enti del Terzo Settore		
		Delle organizzazioni di Volontariato		
			32	Organizzazioni di Volontariato
			33	Risorse
			34	Ordinamento ed Amministrazione

QUADRO DI SINTESI NORMATIVA (2)

TITOLO	CAPO	DESCRIZIONE	ARTICOLI	
X		Regime Fiscale degli enti del Terzo Settore		
	II	Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale		
			84	Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato
			86	Regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato
XII		Disposizioni Transitorie e Finali		
			101	Norme di transizione e di attuazione
			102	Abrogazioni
			104	Entrata in vigore

VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'ART. 17 CTS LEGITTIMA **PER TUTTI GLI ETS** (NON SOLO PER LE ODV), A PRESCINDERE DALLA LORO CONFIGURAZIONE GIURIDICA E CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA, LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELL'OPERA DI VOLONTARI NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITA'.
PREVISTO APPOSITO REGISTRO DOVE ISCRIVERE I VOLONTARI
NON OCCASIONALI

ECCEZIONI

- **Volontari del servizio civile universale**
- **Volontari cooperazione internazionale allo sviluppo**
- **Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico**

VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (2)

Il comma 2 dell'art.17 fornisce la **definizione di volontario**, evidenziandone la finalità*, libera e solidaristica, e le modalità d'azioni, personali, spontanee, gratuite, senza fine di lucro, neanche indirette: *«l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario».*

* *«Il Volontario svolge attività in favore della comunità e del bene comune **anche** per il tramite di un ente di Terzo Settore.....per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità»*

VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (3)

Il comma 5 dell'art.17 prevede limiti di **incompatibilità assoluta** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Non è possibile essere, all'interno di un medesimo ETS, sia volontario sia dipendente o autonomo.

RIMBORSI SPESE AL VOLONTARIO

I rimborsi spese ai volontari:

- Devono riferirsi a **spese effettivamente sostenute**
- Le spese devono essere **documentate**
- Le spese devono **riferirsi all'attività di volontariato** prestata a favore dell'ente
- Il rimborso ha un **limite massimo stabilito dall'ente** (ad esempio con apposito regolamento)
- Sono in ogni caso **vietati i rimborsi spese di tipo forfetario**

AUTOCERFITICAZIONE RIMBORSI SPESE DEL VOLONTARIO

Il rimborso con autocertificazione del volontario (resa ai sensi dell'art 46 del d.P.R. n.445/2000, e quindi sottoposta a **sanzione penale in caso di falsità**) è ammissibile ove lo stesso non superi due limiti quantitativi:

- Un importo di € 10 al giorno
- Un importo di € 150 al mese

Ulteriore condizione di ammissibilità è che l'organo competente dell'ETS deliberi:

- Sulle tipologie di spese
- E sulle attività di volontariato
- **Non ammissibile per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.**

Correttivo CTS

modifica all'articolo 17

All'articolo 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: “6bis . I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno **diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni** previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.”

L'ASSICURAZIONE DEL VOLONTARIO

Parzialmente analogo all'art. 4 della legge n. 266/91 è il disposto dell'art. 18 del CTS il quale al comma 1 replica la previsione di stipula di un'apposita **assicurazione contro gli infortuni e le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la **responsabilità civile verso terzi**



Apposito decreto interministeriale per l'individuazione delle specifiche operative relative alle polizze

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

LA FORMA GIURIDICA

L' art. 32 qualifica il tipo giuridico delle Odv in quello di **associazione*** (sia **riconosciuta** sia **non riconosciuta**) prevedendo un numero minimo di associati (**almeno sette persone fisiche**), codificando che gli stessi possono essere anche altre Odv (**almeno tre Odv**) o se l'atto costitutivo lo prevede **ETS/enti senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle Odv)**.



per svolgere **prevalentemente** in favore di terzi (etero-destinazione) una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (26 tipologie), avvalendosi in modo **prevalente** delle prestazioni dei volontari associati.

*Legge 266/91 ammetteva teoricamente forme giuridiche diverse da quella associativa

Correttivo CTS modifica all'articolo 32

Dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo”.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO LE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

L' art. 33 comma 1 stabilisce che le Odv possono avvalersi di **lavoro subordinato, autonomo o di altra natura** nei seguenti limiti:

- Regolare funzionamento dell'associazione
- Limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta
- In ogni caso i lavoratori non possono essere superiori al 50% del numero dei volontari (criterio «per teste»)

L'art. 33 comma 2 introduce una previsione qualificante ed innovativa prevedendo la **possibilità** per le Odv di **svolgere attività** diverse da quelle istituzionali (per le quali possono ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate) e **previste dall'art. 6 del CTS**, quindi anche a valenza commerciale da un punto di vista fiscale.

QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO

L' art. 101 comma 2 stabilisce che fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, volontariato e promozione sociale.

Il comma 3 prevede che fino all'operatività del suddetto registro il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO (2)

Per le associazioni di promozione sociale, le **organizzazioni di volontariato** e le ONLUS è prevista il termine del **3 agosto 2019** al fine di **apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alle novità legislative**, attraverso lo strumento dell'assemblea ordinaria (**esenzione dall'imposta di registro**).

Odv costituite prima del 3 agosto 2017 la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per iscrizione RUN deve essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'associazione

Odv costitutivi a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni del CTS purchè applicabili in via diretta ed immediata

LA TRASMIGRAZIONE NEL RUNTS

Ai sensi dell'art. 54 comma I del CTS la trasmigrazione dei dati delle ODV e delle Aps già iscritte ai registri degli enti pubblici territoriali avverrà **in modo automatico**, sulla base di regole stabilite da apposito decreto, verso il RUNTS.

Gli uffici del medesimo registro ricevute le informazioni attiveranno una procedura, entro 180 giorni, al fine di richiedere le eventuali informazioni e i documenti mancanti per verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione

IL COMPLESSO SCENARIO APPLICATIVO DELLE REGOLE FISCALI

Tutto il comparto delle regole fiscali previste del CTS (titolo X) non trova applicazione immediata. In generale le nuove regole fiscali (che vanno dall'art. 79 all'89) ai sensi dell'art. 104 comma 2 si applicano agli ETS iscritti del RUNTS:

- A decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea
- **E comunque non prima** del periodo di imposta successivo di operatività del predetto registro

A titolo esemplificativo:

Autorizzazione Commissione Europea entro fine 2018

RUNTS reso operativo nel 2019

Le regole fiscali in vigore dal 1 gennaio 2020


IL COMPLESSO SCENARIO APPLICATIVO DELLE REGOLE FISCALI (2)

Dal 1 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 104 comma 1 del CTS le Odv e le Aps applicano parzialmente la nuova normativa fiscale prevista in materia di ETS:

- **Art. 81:** che prevede il regime del c.d. «social bonus»
- **Art. 82:** che prevede numero se disposizioni di tipo agevolativo in materia di imposte indirette e tributi locali
- **Art. 83:** che prevede il nuovo regime dei «detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali» sostitutivo della c.d. «più dai meno versi»
- **Art. 84** comma 2 e art. 85 comma 7: che prevedono rispettivamente l'esenzione dall' IRES per i redditi di immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali

LE RETI ASSOCIATIVE: UNA FOTOGRAFIA (1)

Gli enti direttamente e indirettamente associati a 59 reti associative



I volontari




Fonte: Forum Nazionale del Terzo Settore




LE RETI ASSOCIATIVE: UNA FOTOGRAFIA (2)

I lavoratori



Le entrate annue (in Mld di €)




Fonte: Forum Nazionale del Terzo Settore




LE RETI ASSOCIATIVE: UNA FOTOGRAFIA (3)

Tipologia delle reti



Struttura delle reti



Fonte: Forum Nazionale del Terzo Settore



LE RETI ASSOCIATIVE NEL CTS (art.41)

1. Art. 41 CTS (Codice del Terzo Settore) in attuazione art. 4, comma 1, lett. p) della legge delega n.106 del 2016 « *riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore anche allo scopo di **accrescere la loro rappresentatività** presso i soggetti istituzionali.*
2. Le reti associative sono una particolare categorie di ETS (Enti del Terzo Settore)
3. La **forma giuridica** assumibile è quella **associativa**, riconosciuta o meno



REQUISITI DELLA QUALIFICA DI RETE

Reti associative	Reti associative nazionali
Associati diretti ed indiretti almeno 100 ETS o 20 Fondazioni TS	Associati diretti ed indiretti almeno 500 ETS o 100 fondazioni TS
Sedi legali od operative in almeno cinque regioni o province autonome	Sedi legali o operative in almeno dieci regioni o province autonome

Equiparate alle reti associative nazionali, **al solo fine della eleggibilità al CNTS**, le associazioni con almeno 100 mila associati e con sede in almeno 10 regioni o province autonome



ISCRIZIONE DELLE RETI NEL RUNTS (1)

1. Domanda di iscrizione presentata dal rappresentante legale all'Ufficio statale del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) e **possibilità di iscrizione in due o più sezioni** (art.46 e 47 CTS)
2. Condizione per iscrizione RUNTS: i rappresentanti legali ed amministratori della rete non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (art. 41 comma 5 CTS)



ISCRIZIONE DELLE RETI NEL RUNTS (2)

1. Iscrizione, costituzione ed operatività **da almeno un anno** per accedere alle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel terzo settore ex art.72 CTS
2. Nelle more dell'istituzione del RUNTS il requisito si intende soddisfatto da parte delle Reti associative e degli Enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione in uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore.
3. **Adeguamento statutario entro il 3 febbraio 2019**, pena automatica cancellazione dal relativo registro



FUNZIONI DELLE RETI NON NAZIONALI

Le Reti associative NON nazionali svolgono, anche attraverso strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza*, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di accrescere la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

**pubblicazione emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti agli organi amministrativi e controllo, dirigenti ed associati (art.14 comma 2 CTS)*

▪



FUNZIONI DELLE RETI NAZIONALI

Oltre alle proprie attività statutarie:

1. **monitoraggio** dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo **impatto sociale**, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
2. promozione e sviluppo delle attività di **controllo**, anche sotto forma di autocontrollo e di **assistenza tecnica** nei confronti degli enti associati;
3. promozione di **partenariati e protocolli di intesa** con le P.A e i privati.



FUNZIONI DELLE RETI NAZIONALI E NON

Possono redigere:

- **codici di comportamento** nei quali sono previsti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, per ricoprire la carica di amministratore (art. 26, c. 3 CTS). In tal caso, si applica l'art. 2382 del codice civile;
- **.modelli standard tipizzati di atto costitutivo e statuto** che, se approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, consentono l'iscrizione dell'ente del Terzo settore aderente alla rete, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, nel RUNTS verificata la regolarità formale della documentazione (art. 47, c.. 5, del CTS).



ATTIVITA' DI AUTOCONTROLLO (1)

Le Reti associative **nazionali** possono svolgere, insieme ai CSV (art. 61 CTS), attività di autocontrollo degli aderenti (art. 92, c. 1, lett. b)

Un successivo decreto del **Ministero del lavoro** e delle politiche sociali dovrà indicare anche i criteri, i requisiti e le procedure per l'**autorizzazione** all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei CSV, nonché le forme di vigilanza da parte del Ministero sulle reti e sui CSV autorizzati.



ATTIVITA' DI AUTOCONTROLLO (2)

L'art. 96, c. 6 CTS, prevede che le Reti associative nazionali e i CSV *"devono risultare in possesso dei **requisiti tecnici e professionali** stabiliti con il decreto autorizzatorio tali da garantire un efficace espletamento delle attività di controllo"*. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza (e decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata) ed è valida:

- a) per le reti fino alla avvenuta cancellazione della Rete associativa dall'apposita sezione del Registro;
- b) per i CSV fino alla revoca dell'accreditamento.

In ogni caso, l'autorizzazione può essere revocata anche in caso di accertata inidoneità ad assolvere efficacemente le attività di controllo.



ORGANIZZAZIONE DELLE RETI (1)

I commi 7-10 dell'art. 41 CTS contengono ulteriori previsioni riguardanti il contenuto degli atti costitutivi e degli statuti delle reti associative.

Le disposizioni, da un lato, danno l'idea di voler richiedere una **maggiore "strutturazione" della *governance*** dell'organizzazione nell'ottica della "responsabilità" sociale ricoperta, dall'altro lato, sembrano voler concedere **maggior elasticità ai sistemi di rappresentatività** nel funzionamento dell'assemblea, visti presumibilmente anche i numeri degli associati.



ORGANIZZAZIONE DELLE RETI (2)

1. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la *governance*, la composizione e il funzionamento degli organi sociali nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
2. Gli atti costitutivi o gli statuti possono disciplinare:
 - il **diritto di voto** degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, c. 2;
 - le **modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea** anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, c. 3.
 - le **competenze dell'assemblea** degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 25, c. 1.

